

numero			Bellinzona
6479	cl	5	11 dicembre 2013

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Spettabile
Segreteria di Stato dell'economia
SECO
Protezione dei lavoratori
Holzikofenweg 36
3003 Berna

Indagine conoscitiva - Modifica dell'art. 60 cpv. 2 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1): retribuzione delle pause per allattamento

Gentili Signore, egregi Signori,

Io scrivente Consiglio saluta con piacere l'avvio della procedura di consultazione riguardante la modifica dell'art. 60 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) citata in epigrafe.

A titolo di premessa, s'osserva che il Consiglio di Stato conferisce una grande importanza alla permanenza nel mondo del lavoro delle madri e vede con favore misure strutturate che riescano a coniugare la vita lavorativa con quella familiare.

È poi utile ricordare che da tempo l'importanza dell'allattamento è generalmente riconosciuta e valorizzata. L'allattamento, come d'altronde sostenete nelle vostre Indicazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2 (ad art. 60 OLL1), *ha infatti un notevole influsso sullo stato di salute e sullo sviluppo del lattante per ragioni sia immunobiologiche che alimentari nonché per il ruolo che riveste nel rapporto madre-figlio. È noto che una sostituzione precoce del latte materno con il biberon aumenta il rischio di malattie infantili nel bambino e dunque la probabilità di assenze della madre dal posto di lavoro.*

Si prende poi atto del fatto che la modifica dell'OLL1 qui in discussione è necessaria al fine di permettere al Consiglio federale di ratificare la Convenzione n. 183 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), il cui art. 10 cpv. 2 esige che *il periodo durante il quale le pause per allattamento o la riduzione giornaliera dell'orario di lavoro sono permesse, il numero e la durata delle pause nonché le modalità di riduzione giornaliera dell'orario di lavoro debbono essere stabilite dalla legislazione e dalla prassi nazionali a tutela delle madri allattanti*. La modifica in discussione si rifà a soluzioni adottate in altri Paesi europei.

La norma attualmente in vigore definisce genericamente che il tempo per allattare durante il primo anno di vita va computato come tempo di lavoro (lasciando la questione della remunerazione del tempo dedicato all'allattamento al diritto privato, cfr. Indicazioni SECO ad art. 60 OLL1) e pone le basi per delle soluzioni parecchio diversificate (rimunerazione parziale o totale, prolungamento del congedo maternità, ecc..) anche all'interno della stessa azienda, in particolare nei settori in cui la manodopera femminile risulta essere preponderante.

La nuova disposizione definisce con precisione le durate da accordare alle madri come tempo di lavoro **retribuito** per l'allattamento: 30 minuti per una durata del lavoro giornaliero fino a 4 ore, 60 minuti per una durata del lavoro giornaliero superiore a quattro ore e 90 minuti per una durata del lavoro giornaliero superiore a 7 ore. La modifica proposta ha il pregio di chiarire, a beneficio di lavoratrici e datori di lavoro, in che misura remunerare il tempo dedicato all'allattamento sul posto di lavoro. Il nuovo diritto sarà dunque più chiaro e meno soggetto ad interpretazioni, circostanza che in casu appare essere proficua per tutte le parti in causa.

A titolo abbondanziale, sarebbe stato interessante conoscere le previsioni relative agli effetti che la nuova norma potrebbe esplicare sulle circa 25'000 madri allattanti che continuano a nutrire al seno i propri figli anche dopo la fine del congedo maternità. Infatti, dal rapporto esplicativo allegato all'indagine conoscitiva non risulta alcuna valutazione quantitativa sull'impatto economico che tale modifica potrebbe avere sulle aziende e sull'economia in generale, in particolare per i cantoni che occupano un importante numero di personale femminile, che in Ticino rappresenta circa il 43% degli occupati.

Alla luce di quanto precede, lo scrivente Consiglio approva il principio sancito dalla proposta di modifica dell'art. 60 cpv. 2 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, ma propone che prima della sua messa in vigore vengano eseguiti degli approfondimenti per meglio comprendere il potenziale impatto della misura sul mondo del lavoro, segnatamente per quanto attiene le attività di controllo esperite dagli ispettorati cantonali del lavoro.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere



G. Gianella

Copia:

- Divisione dell'economia;
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro;
- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Pubblicazione in internet